

Bruxelles, 13 ottobre 2026
(OR. en)

14404/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0312 (NLE)**

**MI 1018
ENT 266
UNECE 9**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 548 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del novembre 2026

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 548 final.

All.: COM(2026) 548 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.10.2026
COM(2026) 548 final

2026/0312 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del novembre 2026

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di modifiche di regolamenti delle Nazioni Unite (ONU) attualmente in vigore.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo del 1958 riveduto e l'accordo parallelo

Sono in vigore due accordi per l'elaborazione di prescrizioni armonizzate finalizzate a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e per garantire che i veicoli a motore offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente:

- l'accordo dell'UNECE relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"); e
- l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Il WP.29 supervisiona i lavori relativi a tali accordi.

2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento interno proprio. Il WP.29 è un forum mondiale nel cui ambito hanno luogo discussioni aperte sui regolamenti riguardanti i veicoli a motore e l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e di diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli supervisionati dal WP.29. L'UE è parte di tali accordi¹.

Il WP.29 si riunisce tre volte l'anno, in marzo, giugno e novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna riunione il WP.29 può adottare:

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

nuovi regolamenti ONU;

nuove risoluzioni ONU;

nuovi regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU);

modifiche di regolamenti e risoluzioni ONU a norma dell'accordo del 1958 riveduto; e

modifiche di GTR ONU e risoluzioni ONU a norma dell'accordo parallelo.

Prima di ogni riunione del WP.29, appositi organi sussidiari del WP.29 discutono tali modifiche a livello tecnico.

In seguito il WP.29 può adottare proposte:

a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto; oppure

per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo.

Prima di ogni riunione del WP.29, una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE per quanto riguarda:

nuovi regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU; e

modifiche, supplementi e rettifiche di regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU.

2.3. L'atto previsto del WP.29

Dal 17 al 20 novembre 2026, nell'ambito della sua 200^a sessione, il WP.29 può adottare:

proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 46, 49, 79, 90, 95, 96, 127, 129, 148, 149, 152, 153, 157, 168, 169, 171, 174, 176 e 178;

proposte di modifica dei GTR ONU n. 20, 21, 22 e 25; e

proposte di modifica delle risoluzioni ONU R.E.5 sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose e M.R.3 relativa alla qualità dell'aria interna del veicolo (VIAQ).

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UE

Trattandosi di un settore in cui l'Unione europea ha ampiamente legiferato, esso rientra nella competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 riveduto svolge una funzione fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo. I costruttori dell'UE possono utilizzare un insieme comune di regolamenti di omologazione, sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti.

Ciò ha consentito l'abrogazione, con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, successivamente abrogato a sua volta e sostituito dal regolamento (UE) 2019/2144, di oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti elaborati a norma dell'accordo del 1958 riveduto.

Per il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio² è stata seguita un'impostazione analoga. Tale regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le

² Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei

prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli e sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Esso incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'UE.

Una volta che il WP.29 ha adottato una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU o alla modifica di un regolamento ONU vigente, il segretario esecutivo dell'UNECE notifica l'atto corrispondente alle parti contraenti. A meno che una minoranza di blocco delle parti contraenti non si opponga entro sei mesi, l'atto entra in vigore. Ciascuna parte contraente può quindi recepire l'atto nella propria normativa nazionale applicabile. Nell'UE, la pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* completa il processo di recepimento.

È necessario stabilire la posizione dell'UE in merito ai seguenti atti:

proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 46, 49, 79, 90, 95, 96, 127, 129, 148, 149, 152, 153, 157, 168, 169, 171, 174, 176 e 178 al fine di aggiornare le disposizioni relative a:

- omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (IWVTA) - le modifiche proposte sono finalizzate all'aggiornamento dell'elenco delle prescrizioni applicabili all'IVWTA di carattere universale;
- dispositivi per la visione indiretta - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni tra le diverse serie di modifiche del regolamento ONU n. 46 e delle prescrizioni dei regolamenti ONU n. 26 e 61 applicabili agli specchi retrovisori, anche interni;
- emissioni dei motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata (a GPL e a GNC) - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire le prescrizioni applicabili alla misurazione del rapporto aria/carburante;
- sterzo - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire le condizioni preliminari di prova per la misurazione dello sforzo sul comando dello sterzo in caso di guasto;
- pastiglie di ricambio per freni - le modifiche proposte sono finalizzate a risolvere l'incongruenza tra le informazioni richieste nella scheda di notifica 1A e quelle richieste nella scheda 1B;
- protezione in caso di urto laterale - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire la procedura di valutazione per l'apertura delle porte;
- emissioni dei motori delle macchine mobili non stradali - le modifiche proposte sono finalizzate a consentire l'omologazione dei motori a idrogeno dual-fuel (H2) di tipo 1A da installare sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali per quanto riguarda l'emissione di inquinanti prodotti dal motore, nonché a correggere gli errori;
- sicurezza dei pedoni - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di una nuova procedura di prova per i sistemi utilizzabili per la protezione dei pedoni (DPPS) e della procedura per la simulazione della determinazione del tempo di impatto con la testa (HIT);
- dispositivi avanzati di ritenuta per bambini - le modifiche proposte sono finalizzate a garantire la coerenza tra i requisiti e la riproducibilità dei risultati delle prove tra laboratori;

sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

- dispositivi di segnalazione luminosa - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire le marcatore e le etichette raggruppate;
- dispositivi di illuminazione della strada - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire le marcatore e le etichette raggruppate, estendere le prescrizioni tecniche per il fascio abbagliante adattivo ai veicoli di categoria L3, migliorare le prescrizioni in materia di rilevamento e segnalazione dei guasti e chiarire le prescrizioni in materia di conformità della produzione per il fascio abbagliante;
- dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1 - le modifiche proposte sono finalizzate a risolvere ambiguità ed errori;
- integrità dell'impianto di alimentazione e sicurezza del motorepropulsore elettrico in caso di tamponamento - le modifiche proposte sono finalizzate all'aggiornamento del contenuto della scheda informativa con le informazioni pertinenti al sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS), all'impianto elettrico e all'impianto a idrogeno del veicolo;
- sistema automatizzato di mantenimento della corsia - le modifiche proposte sono finalizzate a modificare le disposizioni dell'allegato 4 sugli obblighi di comunicazione per i costruttori e a introdurre un nuovo allegato 7 sugli orientamenti per lo scambio di dati attraverso la banca dati per lo scambio dei documenti di omologazione (DETA);
- emissioni reali di guida (RDE) a livello mondiale - le modifiche proposte sono finalizzate a introdurre modifiche che consentano l'applicazione dei requisiti ai veicoli automatizzati;
- registratore di dati di evento (EDR) per i veicoli pesanti - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire i requisiti per l'omologazione dei tipi di veicoli con una massa massima compresa tra 8 e 12 tonnellate;
- sistemi di assistenza al controllo del conducente (DCAS) - le modifiche proposte sono finalizzate a introdurre modifiche redazionali;
- cicalini delle cinture di sicurezza - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire le disposizioni che consentono di interrompere gli allarmi di secondo livello;
- sistemi di assistenza per il campo di visibilità - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire la definizione di punto di riferimento oculare corretto; e
- sistemi di emergenza di mantenimento della corsia - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire le prescrizioni esistenti e a introdurre un riferimento alla segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie di cui alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 130; e

proposte di modifica dei GTR ONU n. 20 - introduzione di nuove prescrizioni e procedure di prova relative alla propagazione termica, n. 21 - introduzione di un metodo di prova supplementare (ossia il banco del sistema) per la determinazione della potenza del sistema, n. 22 - revisione della prova di verifica della distanza virtuale mediante la definizione delle condizioni limite per la prova in termini di temperatura ambientale per la prova, valore iniziale dello stato di carica della batteria, potenza di scarica, durata e criteri di arresto per la prova e n. 25 - introduzione di miglioramenti generali della descrizione dei metodi di prova al fine di migliorare l'applicabilità e l'accuratezza dei risultati della prova.

Il WP.29 prevede di votare in merito a tali proposte in occasione della riunione che si terrà dal 17 al 20 novembre 2026.

È inoltre necessario stabilire la posizione dell'UE in merito a:

proposte di modifica delle risoluzioni ONU R.E.5 sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose e M.R.3 relativa alla VIAQ;

una proposta di modifica degli orientamenti transitori pertinenti per l'elaborazione dei regolamenti ONU; e

una richiesta di autorizzazione a elaborare modifiche dei GTR ONU n. 1 e n. 14 relative alle serrature delle porte e all'urto laterale contro un palo.

L'UE dovrebbe sostenere gli atti suddetti, perché sono in linea con la sua politica del mercato interno in relazione all'industria automobilistica per quanto riguarda la sicurezza, l'automazione e le emissioni, nonché con la sua geopolitica e le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia.

Tutti questi atti hanno effetti molto positivi sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirebbe il progresso tecnologico, permetterebbe economie di scala, eviterebbe la frammentazione del mercato interno e garantirebbe che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'UE.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta. La presente proposta è stata comunque riesaminata dal Comitato tecnico – Veicoli a motore.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede che il Consiglio adotti decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il WP.29 è un organo in cui le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare sono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti ONU di cui all'atto previsto vincoleranno l'UE nell'ambito del diritto internazionale a norma degli articoli 1 e 12 dell'accordo del 1958 riveduto. Unitamente ai GTR ONU e alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'UE.

L'atto previsto può perseguire una duplice finalità o avere una doppia componente, una delle quali può considerarsi principale e l'altra solo accessoria. In tale caso, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del WP.29 modificherà diversi regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del novembre 2026

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1997/836/oj>).

² Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2000/125/oj>).

³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Dal 17 al 20 novembre 2026, nell'ambito della 200^a sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 46, 49, 79, 90, 95, 96, 127, 129, 148, 149, 152, 153, 157, 168, 169, 171, 174, 176 e 178; proposte di modifica dei GTR ONU n. 20, 21, 22 e 25; e proposte di modifica delle risoluzioni ONU R.E.5 sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose e M.R.3 relativa alla qualità dell'aria interna del veicolo (VIAQ).
- (6) Al fine di tenere conto dell'esperienza pratica e degli sviluppi tecnici nel corso del processo di omologazione, è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 0, 46, 49, 79, 90, 95, 96, 127, 129, 148, 149, 152, 153, 157, 168, 169, 171, 174, 176 e 178, dai GTR ONU n. 20, 21, 22 e 25; da una risoluzione consolidata (R.E.5) sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose e da una risoluzione comune (M.R.3) relativa alla VIAQ.
- (7) I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente ai GTR ONU e alle risoluzioni dell'ONU, saranno tali da incidere sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione di tali proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 200^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29), che si terrà tra il 17 e il 20 novembre 2026, è quella di votare a favore dei documenti di lavoro dell'ONU indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in seno al WP.29 possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*